



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 13/08/2023

INDICE GENERALE

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: fonti normative principali
- Art. 2: oggetto
- Art. 3: competenze
- Art. 4: responsabilità
- Art. 5: atti a disposizione del pubblico
- Art. 6: semplificazione delle procedure
- Art. 7: servizi funebri
- Art. 8: depositi di osservazione obitori e camere mortuarie
- Art. 9: deposizione della salma nel feretro
- Art. 10: chiusura feretri
- Art. 11: autorizzazione al seppellimento
- Art. 12: piastrina di riconoscimento

SEZIONE II: TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

- Art. 13: servizio di trasporti funebri
- Art. 14: autorizzazione al trasporto funebre
- Art. 15: modalità del trasporto e percorso
- Art. 16: auto funebri
- Art. 17: disposizioni generali sul trasporto
- Art. 18: trasporti all' estero o dall'estero
- Art. 19: trasporto di ceneri e resti
- Art. 20: rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
- Art. 21: divieti

SEZIONE III: CIMITERI

- Art. 22: cimiteri del comune
- Art. 23: divieto di seppellimento
- Art. 24: vigilanza
- Art. 25: ammissione nei cimiteri
- Art. 26 piano regolatore cimiteriale
- Art. 27: sepolture presso il cimitero monumentale
- Art. 28: sepolture presso il cimitero circoscrizionale
- Art. 29: sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 30: ossario comune
- Art. 31: cinerario comune
- Art. 32: registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 33: schedario dei defunti
Art. 34: disciplina dell'ingresso
Art. 35: orario di apertura al pubblico
Art. 36: divieti speciali
Art. 37: obblighi e divieti per il personale cimiteriale
Art. 38: riti funebri
Art. 39: commemorazione dei defunti
Art. 40: fiori e piante ornamentali
Art. 41: materiali ornamentali
Art. 42: deposito provvisorio

CAPO IV – OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 43: competenza
Art. 44: inumazioni
Art. 45: cippo
Art. 46: tumulazione
Art. 47: avvisi di esumazioni ordinarie
Art. 48: estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie
Art. 49: raccolta delle ossa
Art. 50: oggetti da recuperare
Art. 51: competenze tariffe e servizi gratuiti

SEZIONE V: CONCESSIONI

Art. 52: concessione cimiteriale - disposizioni generali
Art. 53: durata delle concessioni
Art. 54: concessione di aree
Art. 55: concessione in uso di manufatti
Art. 56: modalità di concessione
Art. 57: diritto d'uso delle sepolture
Art. 58: decesso del concessionario
Art. 59: divisione, subentri
Art. 60: rinuncia volontaria
Art. 61: retrocessioni
Art. 62: estinzione
Art. 63: revoca
Art. 64: decadenza
Art. 65: obblighi di manutenzione

SEZIONE VI: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66: imprese, lavori privati e Albo comunale dei Servizi Cimiteriali
Art. 67: sospensione e revoca dell'iscrizione albo comunale dei Servizi Cimiteriali
Art. 68: cantieri ed occupazione di area pubblica
Art. 69: termini per la costruzione di sepolture private

SEZIONE VII: ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 70: gestione del servizio
- Art. 71: domanda - durata - scadenza - tariffa
- Art. 72: interruzioni o sospensioni di corrente
- Art. 73: divieti
- Art. 74: riserva
- Art. 75: reclami
- Art. 76: decesso del titolare del contratto

SEZIONE VIII: CREMAZIONE, CONSEGNA CENERI E DISPERSIONE CENERI

- Art. 77: cremazione
- Art. 78: rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 79: urne cinerarie
- Art. 80: registro comunale per la cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 81: affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione
- Art. 82: inumazione delle ceneri
- Art. 83: dispersione delle ceneri

SEZIONE IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 84: efficacia del regolamento
- Art. 85: sanzioni
- Art. 86: norma finale e di rinvio

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: fonti normative principali

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria sul territorio del Comune di Taormina secondo quanto previsto dalle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 285/1990, "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 30 marzo 2001 n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge Regionale 17 agosto 2010 n. 18, "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri".

Art. 2: oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle Norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Disciplina inoltre, in conformità alla Normativa e disposizioni vigenti in materia, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi in particolare quelli relativi:

- a) alla destinazione, uso e gestione dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- g) al servizio di illuminazione votiva;
- h) ad ogni attività connessa agli accessi e alla fruibilità delle aree cimiteri, ai servizi connessi alla gestione e custodia degli stessi.

Art. 3: competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 114 del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 4: responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanze penali

Art. 5: atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- b) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- c) copia del presente regolamento;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6: semplificazione delle procedure

Il Responsabile ai Servizi Cimiteriali, incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa di riferimento, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione ai sensi di Legge, avvisi pubblici, spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet e mail, non solo per fornire indicazioni sul servizio, ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.

Art. 7: servizi funebri

Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o disposizioni in merito prevedono la gratuità del servizio.

Le tariffe sono determinate ed approvate dall'Organo Comunale competente.

Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge,
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario
- e) In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Art. 8: depositi di osservazione obitori e camere mortuarie

Il cimitero deve disporre di locali destinati al deposito di osservazione (comunemente chiamato camera mortuaria) e all'obitorio, ai sensi dell'art. 64 del DPR n.285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art 9: deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art: 10 chiusura feretri

La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

È compito del personale cimiteriale preposto verifica la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 11: autorizzazione al seppellimento

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda A.S.P.

Art. 12: piastrina di riconoscimento

Sul coperchio di ogni feretro (cassa, urna, cassetta in zinco) ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina conterrà l'iscrizione "Sconosciuta" la data di nascita e di morte se noti.

SEZIONE II: TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Art. 13: servizio di trasporti funebri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Art. 14: autorizzazione al trasporto funebre

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma, scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza dal Sindaco.

Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

Fanno eccezione alla competenza:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90, per i quali è competente l'Azienda ASP;
- b) i trasporti di cadaveri per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
- c) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
- d) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata

Art. 15: modalità del trasporto e percorso

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.

Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;

- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.);
- e) nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
- f) in assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura;
- g) l'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo, tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati.
- h) È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
- i) Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
- j) Il Responsabile dell'ASP o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Art. 16: auto funebri

I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebre idoneo e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

Le autofunebre devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

Le autofunebre devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Art. 17: disposizioni generali sul trasporto

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.

Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi provvederà alla registrazione della salma nell'apposito registro delle sepolture e compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Art. 18: trasporti all' estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui al presente regolamento.

Art. 19: trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo incaricato dello Stato Civile.

Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Art. 20: rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'Azienda ASP o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Art. 21: Divieti

Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, e/o concorrenza sleale;
- b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

SEZIONE III: CIMITERI

Art. 22: cimiteri del comune

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero Monumentale sito in Taormina centro via Porta Pasquale;
- b) Cimitero Circostrizionale sito nella Frazione Trappitello via Arancio.

Art. 23: divieto di seppellimento

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR n. 285/1990.

Art. 24: vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale a tal uopo incaricato.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR n. 285/1990, qui riportati.

Art. 25: ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) nati nel Comune di Taormina;
- b) decedute nel territorio del Comune di Taormina;
- c) residenti nel Comune di Taormina;
- d) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- e) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado tumulati nei Cimiteri di Taormina;

Art. 26: piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, previo il recepimento dei pareri di competenza.

Il piano regolatore cimiteriale dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità basato sui dati statistici dell'ultimo decennio;
- b) di un'adeguata analisi dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, con proiezione almeno decennale;
- c) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- d) spazi o zone costruite destinati o da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;

- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c. tumulazioni individuali (loculi);
- d. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e. cellette ossario;
- f. nicchie cinerarie;
- g. ossario comune;
- h. cinerario comune;
- i. camera mortuaria (deposito di osservazione);
- j. locali per il personale di custodia;
- k. obitorio;
- l. area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
- m. la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- n. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;
- o. Impianto di cremazione.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Art. 27: sepolture presso il cimitero monumentale

Preso atto della nota prot. n. 18015 del 15 ottobre 2020 con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina – Sezione per i Beni Architettonici Storico Artistici, e le successive conferenze dei servizi con le quali si è invitato l'Ente a dotarsi di uno specifico articolata per la tutela e la conservazione dei sontuosi monumenti, tumuli e manufatti storici ricadenti nel cimitero monumentale di Taormina centro e più in generale di tutti gli i monumenti, stele, sculture, busti, elementi decorativi, vasi, portafiori, portaluca votiva, croci, fotografie, lapidi e copritomba, targhe ed iscrizioni iconografiche, balaustre, colonne, ringhiere, nonché altri elementi decorativi, al fine della conservazione e tutela della memoria artistico-storico-culturale delle sepolture.

Preso atto del D.Lgs 22 gennaio 2004 n 42 "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*"

Preso atto dell'interesse storico-artistico e etno-antropologico del sito anche per la presenza di sepolture di personaggi illustri, e di testimonianze per la memoria e la cultura locale.

Al fine di preservare questo patrimonio storico-artistico-culturale e per non precludere il diritto alla sepoltura si stabilisce:

- a) Sono costituita nel cimitero monumentale di Taormina centro, come da allegato "A":
 - a. la "Zona A" che comprende: 1° sezione celle, 2° sezione celle, 3° A sezione celle, 3° B sezione celle, 4° sezione celle, 4° A sezione celle, 4° B sezione celle, 5° sezione celle, 6° sezione celle, 7° sezione celle, 1° sezione celle Bambini Compartimento A, Compartimento B, Compartimento C, Compartimento D,

- Compartimento E, Compartimento F, Compartimento H, Compartimento M, Compartimento A/C, Cappelle;
- b. la "Zona B" che comprende: 8° sezione celle, 9° sezione celle, 10° sezione celle, 11° sezione celle, 12° sezione celle, 12° bis lato mare sezione celle, 12° bis lato monte sezione celle, 13° sezione celle, 14° A sezione celle, 14° B sezione celle, 14° C sezione celle, 15° sezione celle, 16° sezione celle, 1° settore 1° sezione, 1° settore 2° sezione, 1° settore 3° sezione, 1° settore 4° sezione, 2° settore 1° sezione, 3° settore 1° sezione, 4° settore 1° sezione, 4° settore 2° sezione.
 - c. La "Zona C": Avello comunale
- b) Qualsiasi intervento nel cimitero monumentale deve essere improntato a preservare l'esistente;
 - c) Le ricostruzioni o nuove costruzione sono soggette al parere vincolante e preventivo della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina;
 - d) Gli elaborati grafici dovranno rispettare le prescrizioni indicate dall'Ufficio Comunale preposto ed dovranno essere presentati al Comune tramite CILA o SCIA da tecnico professionale abilitato e dovranno contenere:
 - a. Elaborato grafico con descrizione dello stato di fatto e di progetto e planimetria dell'area d'intervento;
 - b. Relazione tecnica con descrizione dell'intervento (materiali e caratteristiche formali) e del manufatto lapideo o marmoreo presente sulla sepoltura dell'intervento;
 - c. Documentazione fotografica a colori firmata e timbrata, riprodotte una visione d'insieme dell'area circostante del sito e del dettaglio del manufatto funerario dove siano apprezzabili i particolari e le iscrizioni;
 - d. ove richiesto il parere o il depositi dei calcoli stati del Genio Civile;
 - e. il parere vincolante e preventivo della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina;
 - e) Per le fasi di estumulazioni/esumazioni che prevedono la sola apertura e chiusura della sepoltura la ditta incaricata dovrà porre in essere tutte le attenzioni e cura per non arrecare danni alla lapide e agli elementi decorativi in esso riportati. In caso di danneggiamento o rottura degli elementi decorativi e/o lapidei, il concessionario dovranno provvedere a proprie spese al restauro degli stessi.
 - f) Per la posa di nuovi lapide sui manufatti cimiteriali è consentito la rifinitura del loculo riproporre la lapide che richiami il più fedelmente possibile l'esistente o la tipologia prevalente, sia per i motivi e decori che per l'utilizzo dei materiali, secondo le indicazioni dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. È consentito esclusivamente l'utilizzo di marmo bianco o grigio, non è permesso utilizzare altri materiali, pietre o marmi di altri colori ed in contrasto con il bianco o grigio delle sepolture esistenti. La nuova lapide dovrà essere collocata a filo del perimetro interno dell'apertura del loculo senza sporgenze. Non è consentito l'utilizzo di fascioni ne sulla parte interna ne sulla parte esterna del loculo, ne è consentito la realizzazione di davanzali. Non è consentito unire con lastre uniche o con elementi di giuntura i loculi adiacenti. I ritratti fotografici potranno essere riprodotti solo ed esclusivamente in conformità con quelli prevalentemente esistenti. Il porta fotografia dovrà essere esclusivamente di forma ovale e la foto realizzata in fotoceramica con dimensioni massime non superiori a 20 cm. L'epigrafe dovrà essere incisa o realizzata a bassorilievo. Il porta fotografia, il portafiori ed il portalampane dovranno essere in lega metallica bronzata, e dovranno essere collocati sulla lapide mantenendo l'allineamento con il preesistente e non potranno essere installati sul perimetro esterno del loculo.
 - g) È a cura e a carico del concessionario l'eventuale distacco della lapide compreso gli accessori (porta fotografia, portafiori, portalampane) presenti sul loculo, che dovranno essere ricollocati sul muro di cinta lato monte secondo le indicazioni fornite

- dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. Se durante le fasi di distacco della lapide, la stessa si dovesse danneggiare il concessionario dovrà provvedere al suo restauro.
- h) Per la rifinitura esterna della tomba è fatto obbligo mantenere l'esistente previa presentazione di apposito progetto secondo le indicazioni fornite dai Servizi Cimiteriali. È consentito esclusivamente l'utilizzo di marmo bianco o grigio o pietra di Taormina ove reperibile o similari. Il porta fotografia dovrà essere esclusivamente di forma ovale e la foto realizzata in fotoceramica con dimensioni massime non superiori a 20 cm. E dovrà essere posizionata sulla stele o testata. Gli accessori i vasi o portafiori dovranno essere dello stesso materiale della copertura esterna della lapide e non potrà avere un'altezza superiore ai 30 cm. L'Epigrafe dovrà essere posizionata sulla stele o testata o sulla lastra orizzontale e dovranno essere di lega metallica bronzata. I caratteri dovranno comunque essere compatibili con quelli presenti nelle sepolture limitrofe.
 - i) Per le semplici manutenzioni si applicano le norme previste dal presente regolamento prescindendo dal parere della Soprintendenza
 - j) Per l'inosservanza a quanto previsto dal presente articolo e per opere realizzate in difformità comporta la sanzioni pecuniaria di € 500,00 da comminare in solido al concessionario, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente ove previsto
 - k) Le prescrizioni previste dal presente articolo 27, si applicano per tutte le sepolture ricadenti nella "Zona A" e per le sepolture di epoca pari o superiori ad anni 70 nonché per lapidi di particolare pregio ricadenti nella "Zona B".
 - l) Per la "Zona C" sono consentite la pose di lapide esclusivamente in marmo bianco e applicata con gli appositi ganci metallici. Il porta fotografia dovrà essere esclusivamente di forma ovale e la foto realizzata in fotoceramica con dimensioni massime non superiori a 20 cm. L'epigrafe posizionata sulla lapide dovrà essere in lega di metallo bronzato. Il portafiori ed il portalampane dovranno essere in lega metallica bronzata, e dovranno essere collocati sulla lapide mantenendo l'allineamento con il preesistente e non potranno essere installati sul perimetro esterno del loculo.

Art. 28: sepolture presso il cimitero circoscrizionale

- a) Per la posa di nuovi lapide sui manufatti cimiteriali è consentito la rifinitura del loculo l'utilizzo di marmo bianco, grigio o pietra di Taormina ove reperibile o similare, non è permesso utilizzare altri materiali, pietre o marmi di altri colori ed in contrasto con il bianco o grigio delle sepolture esistenti. Il porta fotografia dovrà essere esclusivamente di forma ovale e la foto realizzata in fotoceramica con dimensioni massime non superiori a 20 cm. L'epigrafe dovrà essere sulla lapide ed essere di lega metallica bronzata o dorata. I caratteri dovranno comunque essere compatibili con quelli presenti nelle sepolture limitrofe. Il porta fotografia, il portafiori ed il portalampane dovranno essere in lega metallica bronzata o dorata e dovranno essere collocati sulla lapide mantenendo l'allineamento con il preesistente e non potranno essere installati sul perimetro esterno del loculo.
- b) Per la rifinitura esterna della tomba è fatto obbligo rispettare le prescrizioni indicate dall'Ufficio Comunale preposto ed è subordinata alla presentazione di elaborati grafici che dovranno essere presentati al Comune tramite CILA o SCIA da tecnico professionale abilitato e dovranno contenere:
 - a. Elaborato grafico con descrizione dello stato di fatto e di progetto e planimetria dell'area d'intervento;

- b. Relazione tecnica con descrizione dell'intervento (materiali e caratteristiche formali) e del manufatto lapideo o marmoreo presente sulla sepoltura dell'intervento;
- c. Documentazione fotografica a colori firmata e timbrata, riprodotte una visione d'insieme dell'area circostante del sito e del dettaglio del manufatto funerario dove siano apprezzabili i particolari e le iscrizioni;
- d. ove richiesto il parere o il deposito dei calcoli statici del Genio Civile

È consentito esclusivamente l'utilizzo di marmo bianco o grigio o pietra di Taormina ove reperibile o similari. Il porta fotografia dovrà essere esclusivamente di forma ovale e la foto realizzata in fotoceramica con dimensioni massime non superiori a 20 cm. E dovrà essere posizionata sulla stele o testata. Gli accessori i vasi o portafiori dovranno essere dello stesso materiale della copertura esterna della lapide e non potrà avere un'altezza superiore ai 30 cm. L'Epigrafe dovrà essere posizionata sulla stele o testata o sulla lastra orizzontale e dovranno essere di lega metallica bronzata. I caratteri dovranno comunque essere compatibili con quelli presenti nelle sepolture limitrofe.

Art. 29: sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero Monumentale e Circoscrizionale sono riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco, su indicazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Art. 30: ossario comune

In almeno un cimitero "Monumentale" o "Circoscrizione" è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Art. 31: cinerario comune

In almeno un cimitero "Monumentale" o "Circoscrizione" è istituito un cinerario comune per la dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 32: registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale dei Servizi Cimiteriali per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva agli atti dell'ufficio l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;

Inoltre, provvede a iscrivere e aggiornare nell'apposito registro:

- a) Le inumazioni/tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione/tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- d) L'ingresso temporaneo delle salme in attesa di essere tumulate, cremate o trasferite in altro Comune.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 33: schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati: le generalità del defunto, il numero della sepoltura.

Art. 34: disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il contesto del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti;
- d) Per motivi di disabilità il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli speciali, fissandone percorsi ed orari.
- e) È consentito l'ingresso al solo carro funebre con la salma, per il tempo strettamente necessario per il compimento del rito di sepoltura
- f) È consentito l'accesso ai mezzi di lavoro per il tempo strettamente necessario per lo scarico e carico dei materiali edili e attrezzature, nonché il recupero dei materiali di risulta.

Art. 35: orario di apertura al pubblico

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi e al pagamento della relativa tariffa. L'avviso di chiusura è dato di regola per mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 36: divieti speciali

All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, irrispettoso od indecoroso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con qualunque veicolo o motoveicolo non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione o disabili appositamente autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, lapidi, sepolture o muri;
- h) sedere sui tumuli e sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;
- i) fumare;

- j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza aver presentato la necessaria comunicazione;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia o non preventivamente autorizzate dal Comune.
- o) qualsiasi attività commerciale.
- p) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il rispetto e/o il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 37: obblighi e divieti per il personale cimiteriale

Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento;

è fatto divieto di:

- d) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
- e) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
- h) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Art. 38: riti funebri

All'interno dei cimiteri è permesso la celebrazione di riti funebri secondo il proprio credo religioso, civile o militare, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Per le celebrazioni civili, militari o religiose potranno essere concessi, per la cerimonia funebre, gli spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco, su specifica richiesta degli interessati.

Art. 39: commemorazione dei defunti

Dal 28 ottobre al 03 novembre, è vietato svolgere all'interno del cimitero monumentale di Taormina centro e nel cimitero circoscrizionale di Trappitello, tutti i lavori privati di costruzione, manutenzione o di restauro di tombe, le ditte/impresе/società dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, a rimuovere i canteri. È vietato altresì svolgere esumazioni ed estumulazioni ordinarie, fatta eccezione per la tumulazione dei defunti (con esclusione dei giorni 31 ottobre, 01 e 02 novembre);

Art. 40: fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 41: materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, accessori, fotografie ecc., indecorosi, difformi da quanto previsto dal presente regolamento o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che possano arrecare pericolo agli utenti.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro, senza ulteriore preavviso.

Art. 42: deposito provvisorio

In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

- a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari;
- d) Il deposito provvisorio, se sussistono le condizioni igienico sanitarie, è consentito previa autorizzazione e il pagamento della tariffa vigente e per breve periodo anche presso la camera mortuaria.

Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito sul tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.

Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.

La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

CAPO IV – OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 43: competenza

Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate.

Art. 44: inumazioni

Il cimitero può prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, dietro pagamento di apposita tariffa.

Le caratteristiche del suolo, per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il DPR n. 285/90 agli artt. 68, 69, 71, 72, 73 e 75.

L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis del D.L. n. 392 del 27.12.2000, convertito in L. n.26 del 28.02.2001, fatta salva eventuale rivalsa a carico degli eredi obbligati per legge o sull'eventuale patrimonio del defunto.

Art. 45: cippo

Ogni fossa è contraddistinta, dal cippo e salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati, comunque conformi con quanto previsto dagli artt. 27 o 28 del presente regolamento, da croci o monumenti o lapidi.

Gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.

Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del DPR n. 285/1990 e smi.

Art. 46: tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi-ossari) costruite dal Comune o dai concessionari laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nelle concessioni cimiteriali.

Art. 47: avvisi di esumazioni ordinarie

Ogni anno viene redatto a cura dei Servizi cimiteriali il piano di esumazioni ordinarie.

L'Amministrazione o il gestore del servizio ne dà avviso e opportuna pubblicità attraverso le affissioni dell'elenco dei nominativi dei defunti da esumare, presso i cimiteri interessati, e all'Albo Pretorio online sul sito del Comune.

Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

Art. 48: estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Sindaco previo acquisizione del parere di competenza dell'ASP.

Le estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie a richiesta degli aventi diritto vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nella sepoltura non inferiore a 20 anni.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei 10 anni, così come indicato dalla normativa e possono essere effettuate previa autorizzazione dell'ASP. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite su richiesta motivata da parte dei familiari o dall'ufficio cimiteri, o dall'Autorità Giudiziaria.

I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale come stabilito dal provvedimento stesso. È consentita la cremazione dei resti ossei o resti mortali.

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dalle ditte incaricate dai privati reperibili dall'apposito albo.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato a successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti, fatto salvo la possibilità della cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente a spese dei richiedenti

Le estumulazioni/esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le estumulazioni/esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione dei mesi estivi dal 20 giugno al 20 settembre. È consentita la deroga durante la sospensione dal 20 giugno al 20 settembre per comprovata necessità e per consentire la tumulazione di salme in carenza di sepolture.

Durante le operazioni di estumulazioni/esumazioni le ditte incaricate dovranno provvedere alla delimitazione dell'area per prevenire la presenza di persone non autorizzate e/o curiosi e

allo smaltimento a propria cura e spese degli inerti edili.

Il Comune salvo altre disposizioni normative, provvede allo smaltimento presso le discariche autorizzate nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione dei residui (cassa di legno, zinco, corredo funebre) derivanti dalle esumazioni/estumulazioni.

Art. 49: raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni, nel rispetto del decoro e della dignità del defunto, devono essere depositate nell'ossario o cellario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un'unica tumulazione, anche in presenza di altro feretro, previo pagamento della tariffa in vigore.

Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e dato di morte del defunto, ove conosciuti.

Art. 50: oggetti da recuperare

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Art. 51: competenze tariffe e servizi gratuiti

Tutte le operazioni relative e derivanti dai servizi e operazioni cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa.

Le tariffe sono stabilite ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Sono gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, avvenuto nel territorio comunale, fermo la facoltà di rivalersi sugli eredi diretti come previsto dalla normativa vigente;
- d) l'inumazione in campo comune se previsto;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la tumulazione, in campo comune se disponibile o nelle sepolture a tal uopo individuate dal Comune, delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Per le medesime ragioni il Comune fornisce gratuitamente la cassa con le caratteristiche previste dalla legislazione vigente. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni

- assunte dai Servizi Sociali, fermo restando la facoltà di rivalersi sugli eredi diretti come previsto dalla normativa specifica per materia.
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

SEZIONE IV: CONCESSIONI

Art. 52: concessione cimiteriale - disposizioni generali

Entro i limiti previsti dal presente regolamento il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie e collettività sia lapidi alla memoria.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

La concessione, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto o dell'area da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa;
- f) le prescrizioni per la costruzione o rifacimento della sepoltura e la posa delle lapidi;
- g) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

L'Amministrazione Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Annualmente con Ordinanza Sindacale si procederà alla pubblicazione all'Albo online dell'Ente per 60 giorni consecutivi con valore di notifica, e con l'apposizione di specifici avvisi sui manufatti cimiteriali (tombe e loculi), gli elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, dell'estinzione per fine concessione o la decadenza per abbandono dei manufatti cimiteriali (loculi)

e aree cimiteriali (tombe) per le quali è attivabile il riscatto dagli aventi titolo nei modi e nei termini previsti. Decorso il termine di pubblicazione di 60 (sessanta) giorni consecutivi, senza che siano intervenute valide osservazioni o siano state eseguite le opportune azioni di manutenzione e cura o ripristino dello stato di abbandono dei manufatti cimiteriali (loculi) e aree cimiteriali (tombe), si procederà alla dichiarazione di decadenza e alla traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri nel cellario comunale. Con la dichiarazione di decadenza le aree (tombe) e i manufatti cimiteriali (loculi) in argomento, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente.

Art. 53 durata delle concessioni

È possibile stipulare concessioni cimiteriali, a seguito di apposita istanza in bollo dell'avente titolo e previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia fissata dalla Giunta Comunale, per la durata di:

- a) 75 anni, per le aree destinate alla costruzione di tombe di Famiglia o Cappelle o tombe già realizzate;
- b) 75 anni per i manufatti cimiteriali (loculi);
- c) 25 anni, per le aree destinate alla costruzione di tombe di Famiglia o Cappelle o tombe già realizzate;
- d) 25 anni per i manufatti cimiteriali (loculi);
- e) 10 anni, per le aree destinate alla costruzione di tombe di Famiglia o Cappelle o tombe già realizzate;
- f) 10 anni per i manufatti cimiteriali (loculi);

Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga o il subentro della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

Art. 54: concessione di aree

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni. Alle sepolture private di cui sopra, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvata dal Comune e per quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione delle aree in presenza di salma avente diritto, si attua attraverso l'ordine cronologico delle istanze presentate al protocollo generale dell'Ente distinto per cimitero.

Nell'atto di approvazione, a seguito di apposita richiesta e pagamento della relativa tariffa, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie) e le relative prescrizioni.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito come previsto dal successivo art. 61. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile per una sola volta.

La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

Art. 55: concessione in uso di manufatti

Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente: sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie);

Nell'atto di approvazione, a seguito di apposita richiesta e pagamento della relativa tariffa distinta per posizione, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie) e le relative prescrizioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile per una sola volta, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito come previsto dal successivo art. 61.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 56: modalità di concessione

La concessione di manufatti cimiteriali (loculi) per la sepoltura privata può essere concessa solo in presenza di salma avente diritto ed a seguito di apposita istanza e pagamento della tariffa corrispondente distinta per posizione.

La concessione delle aree in presenza di salma avente diritto, si attua attraverso l'ordine cronologico delle istanze presentate al protocollo generale dell'Ente, ed a seguito di apposita istanza e pagamento della tariffa corrispondente.

Salvo quanto disposto al precedente comma, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, o decorrenza dei termini di concessione, vengono stabilite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche tramite avviso pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.

Art. 57: diritto d'uso delle sepolture

La titolarità del diritto d'uso della sepoltura spetta secondo la seguente disciplina:

- a) il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario;
- b) alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
- c) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata

Art. 58: decesso del concessionario

Deceduto il concessionario di una sepoltura, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 12 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 59: divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria come previsto al precedente articolo.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60: rinuncia volontaria

I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura. In caso di rinuncia volontaria il concessionario indica il beneficiario della voltura nella persona del parente più prossimo del defunto tumulato nel manufatto cimiteriale di pertinenza ovvero del concessionario di fatto, se avente diritto.

Art. 61: retrocessioni

E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo e saldata per intero.

Per le concessioni di durata di anni 75 la richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma sulla tariffa base (unica soluzione all'atto della stipula) secondo le seguenti modalità:

- a) entro 5 anni dalla stipula della concessione, pari al 75% ;
- b) dal 6 e sino a 25 anni dalla stipula della concessione, pari al 50%
- c) da 26 e sino a 50 anni dalla stipula della concessione, pari al 30%
- d) dal 51 anno non dà luogo ad alcun diritto di rimborso

Per le concessioni di durata di anni 25 la richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma sulla tariffa base (unica soluzione all'atto della stipula) secondo le seguenti modalità:

- a) entro 3 anni dalla stipula della concessione, pari al 70% ;
- b) dal 4 e sino a 15 anni dalla stipula della concessione, pari al 50%;
- c) dal 16 anno non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

Art. 62: estinzione

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 63: revoca

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

Art. 64: decadenza

La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) per occupazione illegittima;
- c) per il mancato pagamento della concessione entro i termini previsti, previa diffida;
- d) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati o al rispetto delle prescrizioni previste rispettivamente dagli art. 27, 28, 54, 55, 65, 69;
- h) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

Decorsi i 60 giorni consecutivi il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può provvedere con la pronuncia di decadenza della concessione.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Con la pronuncia di decadenza la sepoltura e i materiali e le opere torna nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65: obblighi di manutenzione

I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

SEZIONE VI: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66: imprese, lavori privati e Albo comunale dei Servizi Cimiteriali

in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza ed anche al fine di prevenire fenomeni di lavoro in nero ed abusivi, per identificare la platea dei potenziali affidatari per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, esumazioni, estumulazioni, tumulazioni, che non siano riservate al Comune, i concessionari o aventi titolo debbono valersi dell'opera di ditte/imprese/società regolari, a loro libera scelta inseriti nell'apposito Albo Comunale dei Servizi Cimiteriali.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, le ditte/imprese/società interessate dovranno essere iscritti nell'Albo comunale dei Servizi Cimiteriali e munirsi di apposita autorizzazione annuale previo il pagamento della tariffa prevista, rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Sarà possibile presentare istanza di iscrizione al protocollo generale dell'Ente, tutto l'anno.

Ai fini della presentazione dell'istanza per l'iscrizione all'Albo comunale dei Servizi Cimiteriali le ditte/imprese/società per l'affidamento di lavori, servizi e forniture commissionati da privati cittadini, dovranno allegare:

- a) domanda di partecipazione con l'indicazione della categoria di lavori offerti;
- b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
- c) DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- d) iscrizione alla camera di commercio;
- e) piano di sicurezza in fase di esecuzione e PIMUS (montaggio e smontaggio di ponteggi);
- f) dichiarazione di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- g) certificato di qualità;
- h) dichiarazione per il conferimento degli inerti o materiali provenienti dagli scavi in discarica autorizzata, da presentare a questa Amministrazione;
- i) dichiarazione dell'osservanza, del prezzario regionale vigente;
- j) versamento della tariffa prevista, per il rilascio dell'autorizzazione amministrazione di durata annuale;
- k) di non avere pendenze e/o morosità con i tributi comunali;
- l) polizza fideiussoria quale cauzione per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori;
- m) Accettazione delle clausole di condotta.

Per il rilascio delle autorizzazione per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, esumazioni, estumulazioni, tumulazioni si applica quanto previsto dagli articoli 27 o 28 del presente regolamento.

È tassativamente vietato alle ditte/imprese/società svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 67: sospensione e revoca dell'iscrizione albo comunale dei Servizi Cimiteriali

L'efficacia dell'iscrizione all'albo comunale dei Servizi Cimiteriali, può in ogni momento essere sospesa con determina del Responsabile Servizi Cimiteriali ove egli accerti in capo alla ditta/impresa/società violazioni al presente regolamento ovvero alle disposizioni di legge o regolamentari che in ambito cimiteriale normano lo svolgimento delle attività per le quali è stato ottenuto l'iscrizione. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali disposte dalla legge.

La durata della sospensione sarà determinata dal Responsabile secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito. In caso di recidiva o di estreme e gravi violazioni il Responsabile procedere con provvedimento motivato, alla cancellazione delle ditte/imprese/società dall'albo comunale dei Servizi Cimiteriali.

Il Gestore del Servizio cimiteriale ha facoltà di ottenere dalla Forza Pubblica l'allontanamento dal area cimiteriale del personale delle ditte/imprese/società non accreditate ovvero accreditate, ma soggette a provvedimento di sospensione o revoca

Art. 68: Cantieri ed occupazione di area pubblica

I mezzi di trasporto delle ditte/imprese/società iscritte all'albo comunale dei Servizi Cimiteriali, potranno accedere all'interno dei cimiteri, solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.

È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse il Comune ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'iscrizione in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi comminati.

Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte/imprese/società, dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Comune.

L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Le imprese che svolgono i lavori dovranno attenersi inoltre alle norme previste per la sicurezza nei cantieri.

Durante l'esecuzione dei lavori le ditte dovranno adottare tutti gli accorgimenti per evitare danni ed imbrattamenti alle sepolture limitrofe. In difetto dovranno provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

L'Ufficio ha l'obbligo di verificare la corretta esecuzione dei lavori ed adottare in caso di inadempienza ad adottare i provvedimenti conseguenziali.

Art. 69: termini per la costruzione di sepolture private

La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto per come prescritto dai precedenti articoli 27 e 28 entro il termine previsto nella concessione.

Le opere devono essere completate entro il termine di 24 mesi dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Ufficio procederà alla verifica dell'opera e alla corretta esecuzione dei lavori e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Ufficio provvederà, previa diffida a provvedere entro 60 giorni, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

SEZIONE VII: ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 70: gestione del servizio

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

Il servizio compete al gestore dei cimiteri il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla stipula dei contratti, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, alla riscossione e alla verifica dei pagamenti delle tariffe annuali, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Art. 71: domanda - durata - scadenza - tariffa

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta nei modi e nei termini fissati dall'Ufficio Cimiteriale.

L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) mediante lampada a basso consumo energetico;

Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione ed è subordinata alla concessione cimiteriale.

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento della Giunta Comunale.

Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà

fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.

Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

- a) l'allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato formato da portalampada, lampadina a basso consumo energetico e connessioni. La spesa relativa viene pagata con apposita tariffa di nuovo allaccio;
- b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine non più funzionanti, la manutenzione dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato, ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Art. 72: interruzioni o sospensioni di corrente

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 73: divieti

E' assolutamente vietato all'utente e a chi unque non autorizzato, asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 giorni dalla di ricezione riscontrata.

Art. 74: riserva

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli utenti tramite avviso pubblico.

Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Art. 75: reclami

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al gestore dei Servizi Cimiteriali, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Art. 76: decesso del titolare del contratto

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

SEZIONE VIII: CREMAZIONE, CONSEGNA CENERI E DISPERSIONE CENERI

Art. 77: cremazione

Il Comune, fino a quando non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

La cremazione di un cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso in base alla normativa vigente.

Nel caso di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili ed i prodotti del concepimento è autorizzata dall'ASP dove è avvenuto l'evento.

La cremazione di resti mortali (inumati da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni) è possibile previa assenso dei soggetti di cui alla all'art. 3 lettera b) comma 3) Legge 130/2001 e delle ulteriori disposizione della Regione Sicilia in materia.

In caso di mancanza di indicazione da parte dei parenti o aventi titolo sulla destinazione dei resti mortali, l'Amministrazione Comunale procede alla cremazione previa affissione di avviso presso il cimitero e pubblicazione sul sito del Comune, dando un termine per manifestare l'interesse alla destinazione dei resti mortali. Trascorso il termine previsto, senza che sia stato manifestato interesse da parte dei parenti e/o aventi titolo l'Amministrazione Comunale procede alla cremazione dei resti mortali e le ceneri saranno collocate nel cinerario comune.

Art. 78: rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione alla cremazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia dopo l'acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 79: urne cinerarie

Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria ad opera degli addetti al servizio afferenti all'Area risulta da apposito verbale che, redatto in duplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dai medesimi, il secondo originale agli atti degli Uffici.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi già occupati da salma, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, previo pagamento delle tariffe previste.

Art. 80: Registro comunale per la cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Fermo restando che la manifestazione di volontà del defunto, relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri, avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. n. 130/2001, è istituito presso il Comune di Taormina il registro comunale per la cremazione, di cui all'art. 48 della L.R. n. 18 del 17.08.2010, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna, in copia autenticata, all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione e la cremazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà avvisare il cittadino che, nel caso trasferisca la residenza in altro Comune, è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso al Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Sicilia.

In qualsiasi momento il soggetto può richiedere la cancellazione dal registro di cui al presente articolo.

Art. 81: Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione.

Il compito di concedere agli aventi titolo l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curarne la tenuta è affidato al Sindaco o suo delegato.

Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, svolti a cura della Polizia Locale.

L'urna deve essere debitamente sigillata e conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, mobile), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno del luogo predetto, devono essere riportati anche all'esterno dello stesso. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli, dei dati identificativi del defunto. Cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere riconsegnata all'Autorità Comunale entro venti giorni, per la collocazione delle ceneri nel cinerario comune o per la conservazione dell'urna all'interno del cimitero o per un ulteriore affidamento o dispersione, con le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario, o in caso di decesso di questi, dai suoi aventi causa.

Per la procedura di affidamento dell'urna cineraria è necessaria la presentazione di un'istanza del parente del defunto, individuato in vita dal de-cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenuto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta, ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato

secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione, entro il territorio comunale, e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) la non sussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di luogo della propria abitazione qualora diverso dal luogo della residenza legale.

Art. 82: inumazione delle ceneri

Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale e si applicano le norme previste dal presente regolamento per la tumulazione delle salme

Art. 83: dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della L. n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, secondo le disposizioni sotto riportate;
- b) in aree naturali, accessibili dalla proprietà pubblica, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi ed in orario di minima affluenza (alba o tramonto);
- c) in mare nel tratto libero da manufatti e natanti, a 100 mt dalla battigia ed in orario di minima affluenza (alba o tramonto);

E' vietata la dispersione in aria, nonché in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è consentita con le seguenti modalità:

- d) interrimento delle ceneri;
- e) interrimento dell'urna biodegradabile.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari per iscritto, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Ad avvenuta dispersione l'avente titolo incaricato dovrà provvedere a redigere apposito verbale da consegnare agli Uffici Comunali.

SEZIONE IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84: efficacia del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei precedenti regolamenti, può, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, esibire al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento, salvo quanto disposto dall'articolato che precede.

Il provvedimento del Sindaco con cui vengono riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto dei regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi comunali cimiteriali e relative tariffe" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.03.1998 e n. 89 del 24.10.2000, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Le tariffe per i servizi e le concessioni cimiteriali previsti dall'Amministrazione approvate con Delibera di G.C. n. 236 del 24.07.2023 sono fatti salvi e trovano normale applicazione.

Art. 85: sanzioni

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

Art. 86: norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali regionali in vigore in quanto applicabili